



**BANCA STABIESE**

Fondata nel 1933

**PROGETTO  
DI  
GOVERNO SOCIETARIO**

*Documento approvato dal CdA in data 28.05.2015*  
*Revisione 01 – approvata dal CdA in data 27.07.2018*

*indice*

Introduzione .....	3
Assetto proprietario e sistema di amministrazione e controllo .....	3
Struttura di governo societario .....	4
Sistema di remunerazione .....	7
Il Collegio Sindacale.....	8
La revisione legale dei conti .....	8
Sistema dei controlli interni .....	9
Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs 231/2001 .....	11
Gestione dei conflitti di interesse .....	11
Flussi informativi .....	11

## Introduzione

---

Il presente documento si propone di fornire un insieme di elementi, costituente un quadro di riferimento chiaro e comparabile, riferiti alle regole di governo societario adottate dalla Banca Stabiese SpA ed alla loro applicazione relativamente alle "Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche", emanate dalla Banca d'Italia in data 6 maggio 2014 con la Circolare 285 del 17 dicembre 2013.

Esso costituisce il risultato di una approfondita riflessione sulla struttura organizzativa della Banca effettuata dal Consiglio di Amministrazione, volta ad assicurare la migliore efficienza della gestione ed efficacia dei controlli, nonché il soddisfacimento degli interessi degli Azionisti, senza mai perdere di vista il livello qualitativo dei servizi resi alla clientela.

In tale contesto è maturata la scelta di riformare il testo dello Statuto e di confermare l'adozione del cosiddetto sistema tradizionale di governance basato sulla presenza di un Consiglio di Amministrazione e di un Collegio sindacale, entrambi nominati dall'Assemblea dei Soci.

Il sistema tradizionale di governance è stato comunque inserito nel nuovo testo di Statuto, approvato dall'Assemblea straordinaria nella seduta del 28 aprile 2015, con significativi spazi ed accenti innovativi rispetto alle regole statutarie precedentemente vigenti, recependo le indicazioni ed i principi disposti dalla normativa sopra richiamata.

## Assetto proprietario e sistema di amministrazione e controllo

---

Il capitale sociale sottoscritto ed interamente versato della Società è di Euro 10.000.000; esso è suddiviso in n.10.000.000 azioni nominative, esclusivamente ordinarie, ciascuna del valore nominale di un euro. Non esistono azioni con diritto di voto limitato né azioni prive di diritto di voto.

Le azioni sono indivisibili e non possono essere costituite in pegno. Nei casi in cui il Socio intenda sottoporre ad usufrutto le proprie azioni deve, con l'atto di costituzione, riservarsi il diritto di voto.

Ciascun titolare di azioni ha un complesso di diritti di natura patrimoniale e amministrativa nonché di obblighi.

Quanto ai diritti di natura patrimoniale, si segnala il diritto al dividendo - ovviamente in quanto il dividendo sia deliberato - il diritto di prelazione sulle azioni emesse in sede di aumento di capitale o di sua ricostituzione in proporzione al numero delle azioni già possedute, il diritto alla assegnazione gratuita delle nuove azioni in caso di aumento gratuito del capitale sempre in proporzione al numero di azioni già possedute, nonché il diritto alla quota di liquidazione a seguito di liquidazione della Società.

Per quanto riguarda i diritti amministrativi, gli stessi ricomprendono, tra gli altri, il diritto d'intervento alle assemblee sociali e il diritto di voto.

In tema di diritto di recesso, il socio, non può recedere dalla Società, per tutte o parte delle sue azioni, ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile, a seguito di introduzione, modificazione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. Il procedimento di liquidazione delle azioni del socio recedente è regolato sulla base del disposto dell'art. 2437 - quater del Codice Civile.

Quali ulteriori informazioni in merito all'assetto proprietario si precisa, inoltre, che mentre sussistono restrizioni statutariamente previste al trasferimento delle azioni della Banca, non sussistono, invece:

- titoli che conferiscano diritti speciali di controllo;
- restrizioni al diritto di voto inerente alle azioni emesse dalla Società;
- sistemi di partecipazione azionaria dei dipendenti.

La struttura societaria risulta essere influenzata dalla composizione della proprietà che, fin dalla fondazione della Banca (anno 1933), ha avuto carattere ristretto: venne costituita sotto forma di ditta individuale.

Il passare delle generazioni ha poi determinato, naturalmente, una diffusione del capitale nelle mani di un numero maggiore di persone fisiche, dando origine ad un assetto proprietario configurabile come prossimo ad una "family company", cioè ad una società il cui capitale è frazionato fra un certo numero di persone appartenenti per la maggior parte agli stessi gruppi familiari.

L'assetto proprietario sopra specificato ha determinato il concetto di governance, inteso quest'ultimo quale l'insieme delle modalità di esercizio dei diritti di proprietà.

L'esercizio del buon governo richiede, come detto, una struttura societaria che realizzi al meglio la relazione di coerenza necessaria tra assetto proprietario ed assetto di governance, costituendo in tal modo un fondamentale fattore di successo dell'impresa.

Nell'ambito della possibile opzione offerta dalla vigente normativa tra i sistemi di amministrazione e controllo, i soci della Società considerano il sistema "tradizionale" quello che più efficacemente riesce a realizzare la detta relazione.

Tale sistema di amministrazione, che prevede la nomina diretta da parte dell'assemblea dei soci sia dell'organo di gestione e sia dell'organo di controllo, dà vita ad un legame particolarmente stringente tra base azionaria e rappresentanti degli organi sociali, e si attaglia in maniera particolarmente efficace a realtà caratterizzate dal significativo grado di omogeneità nella compagine sociale, nelle quali appare più semplice ottenere la coalizione dei consensi espressi in sede assembleare in quanto coagulati sulla comune decisione più favorevole al perseguimento dell'interesse sociale.

Inoltre, il mantenimento di tale sistema di amministrazione e controllo agevola la salvaguardia della fisionomia, della funzione e delle tradizioni d'indipendenza della Società ed assicura l'unità d'indirizzo gestionale ed il perseguimento dell'obiettivo di sostenere ed assistere lo sviluppo economico della comunità locale.

Il sistema tradizionale è considerato, dai soci della Società, essere il sistema che più chiaramente consente di attuare anche l'autonomia e l'indipendenza degli organi di controllo; autonomia intesa come condizione essenziale della efficacia dei controlli, meglio distinguendosi così la responsabilità del fare da quella del controllare, indipendenza intesa come requisito indispensabile per il miglior controllo.

## **Struttura di governo societario**

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.

Nel sistema di governo societario adottato ed alla luce della normativa vigente il Consiglio di Amministrazione è l'organo cui compete la funzione di supervisione strategica, preposto a determinare gli indirizzi e gli obiettivi aziendali strategici ed a verificarne l'attuazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera dunque gli indirizzi di carattere strategico della Banca e ne verifica l'attuazione nel tempo; definisce altresì le politiche di gestione e controllo dei rischi e vigila sul loro corretto funzionamento per garantire un governo efficace, unitario e coerente dei rischi stessi.

Fra le competenze del Consiglio vanno annoverate, in primis, quelle previste statutariamente e ad esso spettanti in via esclusiva, e precisamente:

- l'assetto complessivo di governo, l'assetto organizzativo e di governo societario della Banca garantendo la chiara distinzione di compiti nonché la prevenzione dei conflitti di interesse, i sistemi contabili e di rendicontazione;
- la determinazione degli indirizzi generali di gestione, nonché l'adozione e la modifica dei piani strategici, industriali e finanziari;
- l'approvazione delle politiche di gestione di tutti i rischi nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società in conformità delle disposizioni di Vigilanza tempo per tempo vigenti;

- la nomina e la revoca dell'Amministratore Delegato e dei Dirigenti e Funzionari;
- la nomina e la revoca, previo parere del Collegio Sindacale, del responsabile della Funzione di Revisione interna, del Controllo dei Rischi, di Conformità, dell'Antiriciclaggio, del Delegato Aziendale per la segnalazione delle operazioni sospette, nonché del Referente interno per le attività esternalizzate;
- la costituzione di eventuali Comitati interni agli organi aziendali;
- la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni di Vigilanza;
- l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
- l'approvazione e la modifica del regolamento di Autovalutazione;
- le procedure da seguire in materia di informativa al pubblico e di comunicazione della banca;
- le proposte di modifiche statutarie;
- l'acquisto, la costruzione e la vendita di immobili;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali e rappresentanze;
- la cancellazione, la restrizione e la riduzione di ipoteche nella ipotesi in cui esse non siano da porre rispettivamente in relazione all'estinzione ovvero ad una corrispondente riduzione dei crediti vantati;
- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione e sede - fatta eccezione per quelle relative al recupero di crediti - con facoltà di rinunciare, conciliare, transigere e compromettere in arbitri;
- l'assunzione di ricevitorie, esattorie e servizi di tesoreria.

Il Consiglio elabora, sottopone all'Assemblea e riesamina, con periodicità almeno annuale, le politiche di remunerazione e, ove previste, di incentivazione ed è responsabile della loro corretta attuazione, assicurando che le stesse siano adeguatamente documentate e accessibili all'interno della struttura aziendale. Il Consiglio inoltre definisce i sistemi di remunerazione e di eventuali incentivazioni per i consiglieri esecutivi e i responsabili delle funzioni aziendali di controllo.

Il Consiglio può attribuire poteri all'Amministratore Delegato, e per alcune particolari funzioni a singoli consiglieri o dipendenti della Banca, definendo le modalità di esercizio e la periodicità con la quale gli organi delegati riferiscono circa l'attività svolta, dando così attuazione ad un appropriato bilanciamento di poteri, distinguendo ruoli e responsabilità.

Il sistema dei poteri delegati si prefigge lo scopo di realizzare un'efficiente, chiara ed equilibrata collocazione della funzione di supervisione strategica, allocata in capo al Consiglio e della funzione di gestione, affidata principalmente all'Amministratore Delegato.

Tale configurazione appare come quella, considerata l'attuale situazione e la sua prevedibile evoluzione, più idonea ad assicurare la duratura stabilità, la sana e prudente gestione, il soddisfacimento degli interessi dell'azionariato.

A termini di Statuto, è previsto che, in occasione delle riunioni, il Consiglio ed il Collegio Sindacale siano informati, a cura dell'organo delegato, sul generale andamento della gestione e sull'attività svolta dalla Società, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale.

L'organo amministrativo collegiale confronta periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati e con quelli dello stesso periodo dell'anno precedente.

Lo Statuto prevede, altresì, che il Consiglio valuti, sulla base delle informazioni ricevute e/o direttamente acquisite, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società.

L'Amministratore che, per conto proprio o di terzi, ha un interesse in una determinata operazione della Società, ne dà notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta dell' Amministratore Delegato, questi deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Il Consiglio della Società si riunisce con regolare cadenza, di norma una volta al mese.

Il Consiglio è organizzato ed opera per svolgere al meglio le proprie funzioni.

A termini di Statuto la Società è amministrata da un Consiglio composto di non meno di cinque e non più di sette membri. I componenti sono nominati dall'Assemblea.

Tale profilo quantitativo ha dimostrato, nel corso degli anni, di essere adeguato ad assolvere il compito gestorio della Società, facendo fronte al livello di complessità dell'assetto organizzativo e di presidio efficace dell'intera operatività aziendale.

Sotto il profilo qualitativo gli Amministratori devono essere dotati di obiettività, competenza e capacità di giudizio sui settori di attività della Banca, svolgendo un ruolo attivo nel processo decisionale, fornendo un contributo efficace all'attività del Consiglio e decidendo in modo imparziale.

Inoltre gli Amministratori devono poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero delle cariche di Amministratore o Sindaco da essi ricoperte in altre Società; non possono essere nominati componenti del Consiglio, e se nominati decadono, coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 36 del d.l. 6.12.2011 n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n.214 (divieto di interlocking) nonché coloro che abbiano superato il limite degli incarichi di amministrazione, direzione o controllo in altre società previsto dall'apposito Regolamento.

Sempre al fine di rafforzare i requisiti di professionalità, di disponibilità di tempo e di indipendenza, lo Statuto, al fine di prevenire un potenziale conflitto di interessi, prevede la presenza in Consiglio di almeno un quarto di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.

Si considerano indipendenti quegli amministratori non esecutivi che posseggono i requisiti stabiliti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato dalla Borsa Valori SpA.

Gli Amministratori della Società devono essere scelti, a pena di ineleggibilità o di successiva decadenza, secondo i criteri di professionalità, competenza ed onorabilità previsti dalla normativa bancaria, anche regolamentare.

Gli Amministratori devono agire e deliberare adeguatamente informati, con indipendenza di giudizio ed in autonomia, perseguendo gli obiettivi prioritari della stabilità e della sana e prudente gestione, nonché della produzione di valore per gli azionisti in un'ottica di doveroso bilanciamento fra il breve e il medio-lungo periodo e di tutela degli interessi degli azionisti medesimi, nonché di tutti gli stakeholder nel rispetto delle leggi e delle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia.

Il numero degli Amministratori non esecutivi deve essere tale da rendere possibile che il loro giudizio abbia una elevata rilevanza nell'assunzione delle deliberazioni consiliari.

Agli Amministratori non esecutivi è richiesto di apportare le loro specifiche competenze, fornendo il contributo nel processo decisionale per determinare l'assunzione delle deliberazioni conformi all'interesse sociale, con particolare attenzione a quelle attinenti i processi di nomina o revoca dei responsabili delle funzioni interne di controllo e di assunzione e gestione dei rischi.

La presenza di tali Amministratori consente, quindi, un'analisi neutrale rispetto alle operazioni da porre in essere. Essi consentono l'attuazione di un efficiente sistema di "check and balance" e supervisionano l'operato degli Amministratori esecutivi con riferimento alle performance finanziarie ed alle decisioni strategiche.

Il Consiglio, dopo ogni elezione, nomina tra i suoi componenti il Presidente.

Al Presidente è attribuita individualmente, senza che occorra speciale autorizzazione, la legale rappresentanza della Società per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e la rappresentanza del Consiglio stesso nei confronti tanto dei terzi che degli azionisti e degli organi sociali.

Il Presidente presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione svolgendo nell'ambito di quest'ultimo la funzione di favorire la dialettica interna e di assicurare il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori del Consiglio e di circolazione delle informazioni che gli vengono attribuiti dal Codice Civile.

Avvalendosi della collaborazione del Segretario, il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno.

Per consentire una corretta e costruttiva dialettica interna, nel fissare l'ordine del giorno, il Presidente è obbligato a inserire le proposte di integrazione dell'ordine del giorno medesimo che devono contenere

anche la proposta di delibera da assumersi, formulata da chi, oltre al Presidente, ha diritto di chiedere la convocazione del Consiglio medesimo.

Al fine che gli Amministratori deliberino con cognizione di causa, ai sensi dell'art.2381 Codice Civile, il Presidente, avvalendosi della collaborazione del Segretario del Consiglio di Amministrazione, ha cura che adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno di ciascuna riunione vengano fornite con congruo preavviso a tutti gli Amministratori. La programmazione e direzione dei lavori del Consiglio, posti di volta in volta all'ordine del giorno, spetta al Presidente.

Oltre alle attribuzioni a lui spettanti per legge, il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato e agli altri Amministratori esecutivi; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo; sovrintende, coordinandosi con l'Amministratore Delegato, alle relazioni esterne istituzionali.

Al Presidente non possono essere conferiti incarichi esecutivi.

Il Consiglio nomina fra i propri componenti un Amministratore Delegato determinandone le attribuzioni.

All'Amministratore Delegato viene affidata l'ordinaria amministrazione della Società.

Attraverso l'attuazione di tale sistema di governo societario si reputa, in applicazione del principio di bilanciamento dei poteri, di attuare una chiara individuazione e distinzione di compiti e responsabilità fra l'organo chiamato a deliberare sugli indirizzi di carattere strategico della Società ed a verificarne nel continuo l'attuazione e l'organo responsabile della gestione societaria corrente.

La circostanza, poi, che l'organo cui è affidata la gestione corrente agisca su delega dell'organo collegiale di supervisione strategica e di gestione cui esso stesso partecipa e riferisce, agevola i flussi informativi ed il reciproco raccordo.

Con apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci nella riunione del 28 aprile 2015 sono state disciplinate le procedure di nomina e di revoca degli Amministratori che prevedono tra l'altro di portare a conoscenza dei Soci la scelta dei candidati in via preventiva.

## **Sistema di remunerazione**

Riguardo alla remunerazione degli Amministratori e dei Sindaci, lo statuto attribuisce all'organo assembleare la competenza di determinarne il compenso; e' prevista inoltre che la remunerazione degli Amministratori e dei Sindaci sia stabilita in misura fissa.

L'Assemblea dei Soci approva:

- le politiche di remunerazione a favore degli Amministratori, dei Sindaci e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, in coerenza con la prudente gestione del rischio e con le strategie di lungo periodo;
- i criteri per la determinazione dell'eventuale compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

L'Assemblea dei Soci inoltre deve essere informata dal Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, in merito alle effettive modalità di applicazione delle politiche di remunerazione. In conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, annualmente sono pubblicate sul sito internet della Banca le informazioni in merito all'attuazione delle politiche di remunerazione per l'anno precedente nonché le politiche approvate dall'Assemblea per l'anno corrente.

## **Il Collegio Sindacale**

---

Il Collegio sindacale è l'organo con funzioni di controllo preposto a vigilare sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi della Banca.

Al Collegio Sindacale, oltre ai doveri di cui al primo comma dell'art.2403 c.c. ed ai poteri di cui all'art.2403 bis c.c., compete la responsabilità di vigilare su:

- la completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del quadro complessivo degli obiettivi di rischio, accertando l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità riscontrate;
- l'adeguatezza e la rispondenza del processo di determinazione del capitale interno ai requisiti stabiliti dalla normativa.

Il Collegio sindacale propone all'Assemblea dei Soci la scelta della Società di revisione a cui affidare la revisione legale dei conti, valutandone accuratamente la professionalità e l'esperienza.

Inoltre procede ad incontri periodici con la Società di revisione per esaminare eventuali criticità o problematiche emerse nel corso delle verifiche svolte dal revisore esterno, richiedendo tutti i dati e le informazioni utili per il controllo di propria competenza, con particolare riferimento a quelli dell'adeguatezza e della affidabilità del sistema amministrativo-contabile.

Il Collegio sindacale infine si riunisce periodicamente con i responsabili delle funzioni aziendali di controllo di secondo e terzo livello, per acquisire aggiornati riferimenti sulle eventuali anomalie rilevate dalle suddette funzioni nel corso delle loro attività.

Il Collegio Sindacale verifica periodicamente la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte dalla Banca.

I componenti dell'organo devono assicurare un livello di professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensionale della Banca, fermo restando il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e di indipendenza prescritti dalla legge e dedicare tempo e risorse idonei per l'assolvimento dell'incarico.

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti.

Con apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci nella riunione del 28 aprile 2015 sono state disciplinate le procedure di nomina e di revoca dei Sindaci che prevedono tra l'altro di portare a conoscenza dei Soci la scelta dei candidati in via preventiva.

## **La revisione legale dei conti**

---

La revisione legale dei conti della Società, ai sensi dell'art.27 dello Statuto, viene esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro previsto dalla legge. L'incarico ha la durata legislativamente prevista, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del l'incarico.

Il revisore esterno informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti e i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possono costituire irregolarità nella gestione della banca o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.



## Sistema dei controlli interni

La Banca Stabiese applica le disposizioni che definiscono i principi e le linee guida cui il sistema dei controlli interni si deve uniformare, secondo il principio di proporzionalità, nel senso che si tiene conto della dimensione e complessità operative, delle caratteristiche dell'attività svolta e della tipologia dei servizi bancari erogati.

Nella organizzazione aziendale il sistema dei controlli interni assume una posizione centrale, la sua strutturazione è finalizzata a promuovere a tutti i livelli il rispetto degli istituti di vigilanza prudenziale, a favorire la diffusione di una corretta cultura dei rischi, della legalità e dei valori aziendali; in particolare, esso rappresenta un elemento fondamentale di conoscenza per gli organi aziendali per garantire piena consapevolezza della situazione tecnica della società, efficace presidio dei rischi aziendali e punto di riferimento per orientare i mutamenti delle linee strategiche e delle conseguenti politiche adottate.

In relazione a ciò, il sistema dei controlli interni non comprende soltanto le funzioni aziendali di controllo, ma coinvolge l'intera organizzazione aziendale – organi, strutture, personale – nello sviluppo e nella applicazione di metodologie per identificare, misurare, comunicare e gestire i rischi.

In Banca Stabiese l'attività aziendale è sottoposta alle seguenti tipologie di controllo:

- **Controlli di linea:** vengono svolti da tutte le strutture operative e commerciali della Banca, ognuna per quanto di competenza, al fine di verificare la regolarità formale delle operazioni svolte, accertando l'osservanza delle disposizioni di legge, delle istruzioni di vigilanza, dello statuto, delle deliberazioni degli organi societari e delle normative interne. A questi controlli bisogna aggiungere quelli automatici che sono incorporati nelle procedure contabili informatizzate.

- **Controlli di secondo livello - sono rappresentati dalle seguenti tre categorie:**

- **Controllo sui rischi** svolto dalla funzione di Risk Management; questa funzione di controllo ha, tra l'altro, la finalità di assicurare la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi ed il rispetto dei limiti operativi stabiliti dagli organi aziendali.

La figura è posizionata in staff all'Amministratore Delegato con la facoltà di fare riferimento direttamente al Consiglio di Amministrazione;

- **Controllo sulla conformità** viene svolto da una specifica Funzione (Compliance), operativa ormai già da qualche anno nella struttura organizzativa aziendale. A questa Funzione fa capo tra l'altro anche l'attività attribuita dalla legge all'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001, istituito a suo tempo ai sensi del d.lgs. 231/2001 e successivamente assorbito nella Funzione di Compliance su autorizzazione della Banca d'Italia (cfr. Protocollo n° 0212015/10 del 17/03/2010), soluzione organizzativa riguardo alla quale si è deciso di continuare ad avvalersi anche dopo la modifica legislativa intervenuta che attribuisce al Collegio Sindacale il compito di svolgere le funzioni di tale Organismo di vigilanza, atteso che restano tuttora valide le argomentazioni a suo tempo sostenute nella richiesta del relativo benessere da parte di Banca d'Italia.

Il compito istituzionale di questa Funzione è quello di assicurare la conformità delle operazioni svolte dalle unità operative con la legge e la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne; tale attività di presidio va estesa al rischio di non conformità alle normative di natura fiscale. Il Responsabile della Funzione di Conformità è collocato gerarchicamente in staff all'Amministratore Delegato con possibilità di accesso diretto al consiglio di Amministrazione;

- **Controllo Antiriciclaggio:** anche questa tipologia di controllo è gestita da un'apposita Funzione, resa operativa sulla base di specifiche disposizioni di vigilanza nel 2011. Questa funzione ha il compito di perseguire la finalità di prevenzione del rischio che la Banca venga coinvolta, anche inconsapevolmente, in attività illecite, con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo. Nell'ambito di questa Funzione è attiva la figura del Delegato Aziendale, che per scelta aziendale coincide con il Responsabile della funzione, espressamente designato a valutare e a segnalare all'U.I.F. le eventuali operazioni sospette di riciclaggio. Come per le altre

funzioni di controllo di secondo livello, la Funzione Antiriciclaggio è in staff all'Amministratore Delegato.

- **Controlli sulle attività esternalizzate:** il ricorso all'esternalizzazioni di funzioni aziendali, anche importanti e di controllo, rappresenta un elemento strutturale e strategico del modello organizzativo della Banca in considerazione, da un lato, delle dimensioni aziendali e della limitata complessità operativa che la caratterizza e, dall'altro, della necessità di rendere efficaci ed efficienti i processi aziendali in termini di contenimento dei costi ed elevata qualità dei servizi offerti. A tal fine la Banca ha individuato due "referenti" per le attività esternalizzate, che possiedono adeguati requisiti di professionalità e ai quali sono assegnati compiti di controllo e di monitoraggio nel continuo delle singole funzioni esternalizzate, con il coinvolgimento dell'Internal Audit. In conformità alle disposizioni regolamentari, che tra l'altro pongono il divieto di cumulare controlli di secondo e terzo livello, o attività operative e attività di controllo, la Banca ha nominato un referente per la Funzione di Revisione Interna esternalizzata ed un referente per le altre attività esternalizzate. I referenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.
- **Controlli di terzo livello,** svolti dalla Revisione Interna. Questa tipologia di controllo tende ad individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità in termini di efficienza e di efficacia, e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema informativo. Da diversi anni la Banca Stabiese, avvalendosi della facoltà prevista per le sole banche classificate, ai fini SREP, nella macro-categoria 4, ha ritenuto opportuno esternalizzare la Revisione Interna, affidando l'incarico alla soc. Deloitte ERS S.r.l., con piena soddisfazione per le prestazioni professionali sin qui fornite. Sotto il profilo organizzativo la società di revisione si rapporta direttamente al Consiglio di Amministrazione: le relazioni predisposte in occasione degli interventi ispettivi, il piano audit riguardante le attività di controllo pianificate e la rendicontazione annuale sull'attività svolta sono trasmesse anche al Collegio Sindacale nei cui confronti, oltre all'obbligo di immediata comunicazione circa le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, si realizzano adeguate forme di raccordo e di collaborazione meglio specificate nell'apposito provvedimento sul coordinamento delle funzioni di controllo.

I responsabili delle funzioni controllo di secondo livello riferiscono agli organi aziendali alla prima riunione consiliare utile sui casi di particolare interesse e gravità. Annualmente sono inoltre tenuti a rappresentare attraverso apposite relazioni sia gli aspetti più significativi delle attività svolte, sia i programmi degli interventi previsti per l'anno successivo.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della efficacia e dell'affidabilità del sistema dei controlli interni presente nella organizzazione della banca. I singoli consiglieri devono essere messi in grado di avere e dimostrare piena consapevolezza dei rischi assunti dalla banca, attraverso una tempestiva e completa informativa desumibile da formale documentazione allegata agli atti delle riunioni consiliari. A tale scopo, lo scambio di flussi informativi rilevanti ai fini della gestione e dell'attività di controllo deve essere sempre garantito a tutti i livelli.

Con apposito documento interno sono state disciplinate le modalità di coordinamento/collaborazione tra le varie funzioni di controllo con la partecipazione del Presidente del Collegio sindacale e di un rappresentante del Comitato 231/2001 onde evitare possibili sovrapposizioni e/o lacune con positive ripercussioni sul grado di efficienza/efficacia del sistema dei controlli interni della Banca

## Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs 231/2001

Con riferimento all'applicazione del decreto lgs. 231/2001, si precisa che, in conformità alle disposizioni di legge, il "modello 231" adottato dalla Banca è finalizzato a:

garantire la correttezza dei comportamenti, della Banca stessa e delle persone che la rappresentano, nel completo rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari;

rafforzare i meccanismi di controllo, monitoraggio e sanzionatori atti a contrastare la commissione di reati;

riconfermare le scelte in materia di compliance, di etica, di trasparenza, di correttezza e probità perseguite dalla Banca;

rendere consapevoli tutte le persone facenti parte della struttura aziendale, sia di governo sia esecutiva, che eventuali comportamenti illeciti possono comportare sanzioni penali ed amministrative sia per il singolo che per l'azienda.

L'Organismo di Vigilanza sovrintende all'applicazione del "Modello Organizzativo 231/2001", vigila sul relativo funzionamento e sulla sua osservanza e ne cura altresì l'aggiornamento e la revisione, disponendo a tal fine di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Tale attività viene svolta dalla Funzione di Compliance su specifica autorizzazione di Banca d'Italia.

## Gestione dei conflitti di interesse

La Banca mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e Soci, anche a fronte di applicazione di condizioni non di mercato.

A tal fine è stata adottata un'apposita policy per delineare i principi e le regole da osservare per il presidio dei rischi di conflitti di interesse nelle operazioni con "Soggetti collegati" poste in essere dalla Banca direttamente o indirettamente, ampliando il perimetro anche alle operazioni che, sebbene non rilevanti ai fini delle disposizioni di vigilanza, ricadono nell'ambito di applicazione degli art. 2391 del codice civile e dell'art. 136 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB) nonché agli ulteriori casi di conflitto di interessi.

In particolare la richiamata policy aziendale disciplina le procedure di identificazione e censimento delle Parti Correlate e dei Soggetti Connessi, i ruoli e compiti degli organi e delle funzioni aziendali, le procedure per il compimento di operazioni con soggetti collegati, il livello di propensione al rischio verso la totalità dei soggetti collegati nonché i flussi informativi interaziendali.

La Banca ad inizio 2018 ha approvato una nuova versione della citata policy che ha pubblicato sul proprio sito istituzionale.

## Flussi informativi

La necessità di predisporre flussi informativi adeguati che assicurino la piena consapevolezza da parte di chi ha la responsabilità delle decisioni, discende dal precetto normativo di cui all'art. 2381 del Codice Civile che prescrive in capo all'organo di gestione l'obbligo di agire "in modo informato". Le informazioni dirette ai Consiglieri ed ai Sindaci debbono essere predisposte applicando i principi di uniformità, verità, completezza, chiarezza e sintesi. A tal fine è indispensabile che i dati trasmessi, contabili o statistici, siano oggetto di attenta verifica e che sia agevolmente individuabile il responsabile del dato, cioè colui che attesta la rispondenza del dato ai fatti sottostanti.

I dati contabili e statistici sono conformi a paradigmi di rappresentatività e quindi suscettibili di mostrare fedelmente la realtà sottostante. Essi devono essere trasmessi con modalità standardizzate ed uniformi, affinché il medesimo dato non sia ripetuto di volta in volta in modo differente.

Al fine di consentire un'agevole comprensione dei dati forniti è indispensabile che i risultati delle elaborazioni rispondano al requisito di sintesi.

I flussi informativi agli organi aziendali della Banca, in occasione delle riunioni consiliari, sono realizzati attraverso la trasmissione della seguente documentazione: testo che illustra i punti all'ordine del giorno, bozze di delibere, note illustrative e/o pareri, documentazione contabile e statistica.

L'informazione agli organi aziendali non deve limitarsi a semplici schemi tabellari ma contenere note, commenti, descrizioni e motivazioni inerenti i dati contabili e statistici presentati.

Sotto il profilo della periodicità i flussi informativi si distinguono in ricorrenti (mensili, trimestrali, etc.) e non ricorrenti (legati ad eventi non predeterminati); mentre per quanto concerne le modalità di trasmissione agli organi consiliari essi essere sono inviati prevalentemente su supporto elettronico.

Inoltre tale documentazione è pubblicata su di un apposito sito informatico ad accesso esclusivo dei Consiglieri e Sindaci in modo da agevolarne la consultazione a distanza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è responsabile della funzione di coordinamento dei lavori del Consiglio e della formazione dell'ordine del giorno. Al Presidente vengono ricondotti precisi obblighi e doveri; in particolare, nel decidere l'ordine del giorno, egli deve accertare che ogni punto sia stato istruito in modo completo, chiaro e corrispondente alla realtà dei fatti oggetto di esame e di successiva delibera.

Nella formazione dell'ordine del giorno bisogna tener conto delle scadenze prefissate dalla legge, dalle disposizioni delle Autorità di settore, dallo statuto, ecc. per stabilire i punti oggetto di discussione nelle adunanze del Consiglio.

Mensilmente i punti che non possono essere omessi sono:

1. Approvazione dell'ordine del giorno della riunione odierna;
2. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
3. Eventuali comunicazioni del Presidente e dell'Amministratore Delegato;
4. Relazione dell'Amministratore Delegato sull'andamento aziendale;
5. Erogazione del credito (nuovi affidamenti, revisioni di fidi, indicatori sulla qualità del credito);
6. Informativa sulle politiche dei rischi.

Al fine di rendere ai Consiglieri e Sindaci una informazione esaustiva e comprensibile, le bozze di delibera che si propone di assumere devono descrivere le motivazioni fondanti e le valutazioni compiute.

Il Segretario del Consiglio consegna al Presidente il testo del verbale nella versione esattamente corrispondente a quanto dibattuto e deciso: entrambi accertano l'esatta corrispondenza tra quanto deciso e quanto risulta trascritto nel verbale.

Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è letto dal Segretario all'inizio della seduta successiva per l'approvazione di tutti i consiglieri. I verbali definitivi, trascritti sul libro bollato, sono conservati in apposita cassaforte e possono essere consultati dai Consiglieri, dietro richiesta al Segretario. La Banca si è dotata di un apposito regolamento che disciplina i flussi informativi suindicati nonché la reportistica prodotta dai Responsabili delle funzioni di controllo.

\* \* \* \* \*

Il presente "Progetto di governo societario", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 maggio 2015, recepisce tutte le indicazioni e suggerimenti forniti al sistema bancario dall'Organo di Vigilanza ed è stato revisionato dal Consiglio stesso nella seduta del 27.07.2018.

Sarà cura del Consiglio di Amministrazione sottoporre a verifica periodica il "progetto" per apportare eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di nuove disposizioni legislative o normative emanate dalle Autorità di settore.